

## **DELIBERAZIONE C.C. N. 4 IN DATA 16.03.2009**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI AI SENSI DELLA D.G.R. 23/01/2008 VIII/6495 AVENTE AD OGGETTO: “INDIRIZZI GENERALI PER IL RILASCIO DA PARTE DEI COMUNI, DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (L.R. N°30/2003) - DISPOSIZIONI COMUNALI E RICHIAMO ALLE NORME DI CUI AL T.U.L.P.S. PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO E PER L’ATTIVITÀ DEI GIOCHI LECITI ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO.**

**DATO ATTO** che sono presenti n. 13 Consiglieri Comunali (assenti i Sigg. Consiglieri Paolo Nosotti, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Dai Antonino Fabio Maurizio- assente giustificato);

**DATO ATTO** che è presente in Sala l’Assessore esterno nonché Responsabile ad interim dell’Area Urbanistica / Edilizia Privata Arch. Renzo Salmoiraghi;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** con l’emanazione da parte della Regione Lombardia di nuove disposizioni relative agli aspetti igienico sanitari per la manipolazione, conservazione, preparazione e somministrazione di generi alimentari, di cui alla legge regionale n. 8/2007 attuativa della disposizioni comunitarie in materia (Regolamento CE 852/2004 e Regolamento CE 853/2004) risulta necessario dotarsi di un idoneo strumento per l’esercizio delle funzioni di Polizia Amministrative nel Settore dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande alla luce delle nuove disposizioni sopra enunciate;

**Premesso che** con più atti normativi sono state modificate le disposizioni relative all’installazione ed all’utilizzo degli apparecchi da gioco lecito e che di conseguenza risulta necessario dotarsi anche per questo tipo di attività di idoneo regolamento a livello comunale;

**Richiamato** l’art. 8 della legge regionale n. 30/2003 che disciplina l’attività di somministrazione alimenti e bevande che determina l’obbligatorietà per i Comuni di adottare un idoneo strumento disciplinante la materia in oggetto;

**Richiamati** gli artt. 9, 18 e 19 del D.P.R. n.616/77 che demanda ai Comuni la potestà regolamentare in materia di polizia amministrativa locale;

**Preso atto** dei pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole, Prot. N°38295/09 – 6.1/2009/6 pervenuto in data 18/02/2009 al Prot. Gen. N°1927, espresso dalla Commissione Provinciale ai sensi dell’art.20 della Legge Regionale N°30/2003 depositato agli atti circa la bozza degli indirizzi generali ai sensi della D.G.R. 23/01/2008 VIII/6495 avente ad oggetto: “Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e Bevande (L.R. N°30/2003) -

Disposizioni Comunali e richiamo alle norme di cui al T.U.L.P.S. per l'attività di somministrazione alimenti e bevande in circolo privato e per l'attività dei giochi leciti ed installazione di apparecchi da gioco" sottoposta alla Commissione Provinciale stessa via e-mail in data 04/02/2009;

**Considerato** che tutte le osservazioni e suggerimenti espressi dalla Commissione sono state recepite dal presente Regolamento;

**Visto** lo Statuto Comunale ed attesa la competenza del Consiglio Comunale;

**Visto** il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, dal Responsabile dell'Area Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

**Udita** la relazione illustrativa dell'Assessore Luigi Invernizzi su conforme richiesta del Sindaco/Presidente;

**Disposto** dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all'approvazione della presente proposta deliberativa, non essendoci interventi da parte di Consiglieri comunali in merito, ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato:

voti favorevoli n. 13, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n 13 Consiglieri presenti e 13 votanti (assenti i Sigg. Consiglieri Nosotti, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Dai Antonino Fabio Maurizio – assente giustificato);

Tutto ciò premesso;

## **DELIBERA**

**Di approvare** gli indirizzi generali ai sensi della D.G.R. 23/01/2008 VIII/6495 avente ad oggetto: "Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e Bevande (L.R. N°30/2003) - Disposizioni Comunali e richiamo alle norme di cui al T.U.L.P.S. per l'attività di somministrazione alimenti e bevande in circolo privato e per l'attività dei giochi leciti ed installazione di apparecchi da gioco - composti da 40 articoli che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell'iter procedurale in oggetto;

Con voti favorevoli n. 13, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n 13 Consiglieri presenti e votanti (assenti i Sigg. Consiglieri Nosotti, Elisabetta Ubezio, Oscar Luigi Valente, Dai Antonino Fabio Maurizio – assente giustificato);

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

***COMUNE DI BOFFALORA  
SOPRA TICINO  
Provincia di Milano***

**Indirizzi Generali ai sensi della D.G.R. 23/01/2008 VIII/6495 avente ad oggetto:  
“Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e Bevande (L.R. N°30/2003) - Disposizioni Comunali e richiamo alle norme di cui al T.U.L.P.S. per l’attività di somministrazione alimenti e bevande in circolo privato e per l’attività dei giochi leciti ed installazione di apparecchi da gioco.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## 1 – ANALISI DEMOGRAFICA

- a) Analisi dinamica della popolazione
- b) Previsioni demografiche
- c) Stima delle presenze turistiche

## 2 – ANALISI DELLA “DOMANDA”

## 3 – ANALISI DELLA STRUTTURA DELL’“OFFERTA”

### 1 - ANALISI DEMOGRAFICA

#### a) Analisi dinamica della popolazione

Preliminarmente alle analisi più specificatamente economico/commerciali, relative alla domanda di consumo ed alla conseguente offerta di servizi, è opportuno effettuare osservazioni di ordine demografico al fine di disporre di elementi, ma essenziali, punti di riferimento sulle caratteristiche della popolazione. Si tratta pertanto di analisi di tipo dinamico tese ad individuare le tendenze, passate ed in atto, riscontrabili nell’evoluzione della popolazione residente.

L’individuazione di tali tendenze consente di poter stimare le previsioni di evoluzione della popolazione al fine di sviluppare ipotesi di dimensionamento del settore della somministrazione.

La serie storica dei dati statistici di cui disponiamo comprende il periodo 1996 – 2005, ed è sufficiente per sviluppare adeguate ipotesi deduttive sulla dinamica demografica.

Un primo elemento, che emerge dalla lettura dei dati , è il costante aumento della popolazione.

Tab. 1 – ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO (PERIODO: 1996 – 2005)

ANNO	NATI	MORTI	SALDO	IMMIGRATI	EMIGRATI	SALDO	POPOLAZIONE
1996	34	22	+ 12	94	99	- 5	4245
1997	38	29	+ 9	75	91	- 16	4238
1998	43	42	+ 1	95	79	+ 16	4255
1999	41	28	+ 13	132	118	+ 14	4282
2000	35	36	- 1	112	98	+ 14	4295
2001	32	41	- 9	104	75	+ 29	4315
2002	33	42	- 9	126	131	- 5	4301
2003	40	36	+ 4	152	106	+ 52	4357
2004	50	42	+ 8	135	138	- 3	4362
2005	27	43	- 16	146	124	+ 22	4368
2006	25	42	-17	150	124	- 26	4325
2007	22	35	- 13	158	120	+ 38	4350
2008	35	23	+12	165	130	+35	4303

Fonte: Comune di Boffalora sopra Ticino – Movimento della popolazione – Riepilogo annuale 1996-2008

Gli aumenti della popolazione, esaminati in rapporto ai singoli saldi demografici, naturale e migratorio, sono determinati da un saldo migratorio modesto , e con un saldo naturale costantemente positivo. È opportuno sottolineare, peraltro, che i due saldi sono determinati da problematiche ben diverse tra loro ed hanno sviluppi autonomi e diseguali.

Il saldo naturale è altalenante, ormai da molti anni, un dato costante della popolazione Il saldo migratorio invece è variabile essendo caratterizzato da fattori contingenti legati a fenomeni economico/sociali di diversa natura, solitamente di difficile inquadramento nel periodo medio lungo.

Il movimento migratorio è contraddistinto da un progressivo aumento rispetto al '96, con punta massima nel 2003 e poi lievi oscillazioni sui valori positivi.

Saldo naturale e saldo demografico risultano positivi con quest’ultimo più accentuato.

Un elemento di osservazione di particolare interesse è quello determinato dalla dinamica delle famiglie, sia al dato generale che al numero di componenti.

Per quanto riguarda il numero dei componenti la diminuzione è costante.

Tab. 4 - RAPPRESENTAZIONE N° MEDIO PER FAMIGLIA (PERIODO: 1996 - 2005)

ANNO	N° FAMIGLIE	N° RESIDENTI	N° MEDIO RESID.
1996	1617	4245	2.62
1997	1662	4235	2,54
1998	1610	4255	2,64
1999	1649	4282	2.59
2000	1663	4295	2,58
2001	1678	4315	2,57
2002	1688	4301	2,54
2003	1709	4357	2,54
2004	1713	4362	2,54
2005	1732	4368	2,52
2006	1441	4325	3.00
2007	1733	4350	2.51
2008	1785	4303	2.41

Prendendo in esame, congiuntamente, i dati relativi alla popolazione residente, al numero delle famiglie (in aumento) ed al numero dei componenti (in leggera diminuzione), si delinea la tendenza alla scissione dei nuclei familiari; tendenza ormai in atto a tutti i livelli, siano essi regionali che nazionali. E' certo che l'incremento del numero dei nuclei familiari è causa di particolari implicazioni di carattere socio-economico: un maggior numero di famiglie, peraltro costituite da un numero esiguo di componenti, determina un processo di differenziazione dei consumi, con effetto finale di moltiplicare, sia quantitativo che qualitativo, processo ancora più accentuato dall'invecchiamento della popolazione. Infatti per quanto riguarda la struttura della popolazione per fasce di età, notiamo un progressivo "invecchiamento" della popolazione nel 1996 con quasi la metà (46,9%) con più di 45 anni ed il 18,1% oltre i 65 anni.

I dati del 2008 confermano il processo di invecchiamento della popolazione, processo che riguarda l'intera nazione ed anche la Lombardia;

#### **b) Previsioni demografiche**

La previsione di sviluppo della popolazione costituisce uno dei principali punti di riferimento nell'analisi induttiva per il dimensionamento del mercato teorico e conseguentemente della struttura dell'offerta commerciale.

Gli strumenti a disposizione per effettuare le previsioni dell'andamento demografico, sono di diverso tipo e variano a seconda dell'entità del campione statistico e le finalità proposte dall'indagine.

Si tratta, in ogni caso, di stime statistiche che, per quanto attendibili sono caratterizzate da un certo grado di approssimazione, quindi soggette ad errori sia pur contenuti.

Tale operazione consente una stima sufficientemente indicativa dell'evoluzione dinamica della popolazione, tenendo conto, ovviamente di alcune indispensabili condizioni quali: il fatto che trattasi di un campione limitato e che l'analisi è di breve (o brevissimo) periodo, per cui le alterazioni che possono subire le previsioni, per effetto di tendenze inerenti fenomeni contingenti (emigrazioni, immigrazioni, etc.) sono meno probabili. Ne consegue quindi che le previsioni effettuate, consentono di disporre di indicazioni significative sull'entità della popolazione ad un anno "x" futuro, qualora la linea di tendenza demografica (legata ai saldi migratori e naturali) si mantenga sui livelli riscontrati effettivamente nell'arco temporale considerato nell'analisi.

Dalla previsione stimata dal PRG, adottato nel 2004, si prevede, al di là del flusso migratorio, un'incremento della popolazione di circa 1000 abitanti teorici. Infatti la relazione allegata al piano regolatore stima la popolazione residente, dopo 10 anni, a 5632 persone, nel 2005 erano 4368.

La popolazione di Boffalora sopra Ticino, nel corso dell'ultimo decennio è passata da 4245 a 4368, con un'incremento decennale di 123 abitanti, pari ad una percentuale del 3,5 %. Applicando tale incremento lineare, la popolazione al 31/12/2015 potrebbe essere quantificata 4453 abitanti.

Tale plafond, come indicato nella Relazione tecnica Illustrativa del P.R.G., potrebbe realisticamente essere di 5116 abitanti.

Dai calcoli in esame si evidenzia un costante aumento della popolazione, in tendenza con i valori degli ultimi anni.

#### **c) Stima delle presenze turistiche**

La conoscenza delle presenze turistiche completa il quadro conoscitivo utile per determinare le esigenze della domanda di consumo. I dati relativi sono forniti dalla Provincia, disponibili in tempi molto successivi al periodo di soggiorno e piuttosto approssimativi in quanto, seppure corretti, rilevati esclusivamente da fonti ufficiali.

Per la ricerca delle presenze turistiche effettive occorre tenere presenti altri parametri che, possibilmente incrociati, avvicinino il più possibile il dato al reale.

I riferimenti che tradizionalmente vengono assunti per questo tipo di calcoli sono i consumi idrici e la quantità di rifiuti solidi urbani depositati in discarica.

E' possibile conoscere con certezza la quantità di rifiuti solidi urbani raccolti quotidianamente a Boffalora sopra Ticino e depositati all'ecocentro. Sono inoltre disponibili i dati relativi alle raccolte differenziate di rifiuti diversi da R.S.U. quali: vetro, carta e plastica, ingombranti, fanghi, etc.

Dall'analisi dei dati relativi al quinquennio 2000 - 2008 risulta una quantità di R.S.U. superiore in determinati periodi dell'anno, conoscendo con buona approssimazione sia la quantità di rifiuti pro-capite prodotti giornalmente, sia il numero dei cittadini residenti.

Applicando tali parametri ai nostri dati ed eliminando la produzione attribuibile ai cittadini residenti, otteniamo approssimativamente questo grado di presenza turistica sul territorio che si concentra soprattutto tra i mesi di Aprile ed Ottobre.

Statistiche nazionali relative ai consumi d'acqua pro-capite nei paesi ad elevato benessere sociale, in località senza eccessivi problemi di fornitura d'acqua stimano il consumo pro-capite in circa 230 litri al giorno. Questo dato, seppur relativamente alto, tiene conto delle perdite di esercizio in genere più alte di quelle precedentemente considerate, ma è da considerarsi un dato statistico certamente meno attendibile della produzione di rifiuti, essendo influenzato da una molteplicità di fattori, quali la temperatura, la piovosità, la stagionalità balneare, la stessa disponibilità d'acqua.

Applicando tale parametro al consumo d'acqua e tenendo di conto del consumo imputabile ai residenti, si ottengono le presenze turistiche stimate soprattutto nel periodo tra i mesi di Aprile ed ottobre.

Dall'elaborazione presentata risulta certamente l'attendibilità dei dati ottenuti con tale sistema di calcolo e quindi non è possibile stimare le presenze turistiche medie comparate degli ultimi anni. La presenza sul nostro territorio di Turisti è soprattutto di passaggio lungo il Naviglio Grande ed i sentieri del Parco del Ticino, seppur bisogna affermare che essa è costante per quasi tutto l'anno.

## 2 – ANALISI DELLA “DOMANDA”

Nell'ambito dello studio della rete distributiva, ai fini delle valutazioni delle possibili scelte di programmazione, la verifica della dinamica della domanda di consumo, sia pure a livello di campione, è certamente un elemento importante unitamente alle caratteristiche dell'offerta commerciale esistente.

Consente infatti di delineare i flussi di acquisto e la struttura teorica del mercato secondo la tipologia degli esercizi.

Le fasce comprendono l'età giovanile (18-29 anni), l'età medio-bassa (30-39 anni), l'età media (40-49 anni) e l'età più elevata (50-70 anni), in modo da poter evidenziare le differenze generazionali e le loro implicazioni sulle abitudini di consumo. Al nostro scopo si è preso in esame le diverse tipologia di esercizi pubblici, dei cittadini residenti.

Si è riscontrato il seguente esito:

ATTIVITA' SOMINISTRAZIONE	CENTRO STORICO	CENTRO ABITATO	PERIFERIA	Totale esercizi	% sul totale
Ristorante, trattoria	1		5	6	20%
Esercizi con cucina	1			1	3%
Tavole calde e simili	1			1	3%
Pizzerie e simili	1	1	1	3	10%
Bar gastronomici etc					
Bar- caffè e simili	8	1	1	10	33%
Bar pasticceria, gelati	2	1		3	10%
Birrerie, pub etc		1		1	3%
Piano bar, locali serali					
Sale da ballo etc				1	3%
Impianti sportivi som.			1	1	3%
Circoli privati	2			2	6%
Mense scuola, aziende	1	1		2	6%
Tot. esercizi pubblici	17	5	8	29	62%
Esercizi Commerciali	16	3		19	28%
Totale Esercizi	32	8	8	48	100%
N° residenti	1600	1970	733	4349	

I risultati evidenziano una netta tendenza al concentrazione di esercizi nel centro storico. Avendo il P.R.G. previsto, nei Piani d'attuazione residenziale, sia in centro abitato, sia in periferia, la quasi totalità dell'incremento abitativo di persone e famiglie. Da ciò si deve desumere una buona potenzialità di incremento degli esercizi di somministrazione sul territorio di nuova residenzialità.

### **3 – ANALISI DELLA STRUTTURA DELL' "OFFERTA"**

La rete distributiva degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande risulta alquanto consistente con un ammontare complessivo di 47 esercizi, rappresentati in termini di punti vendita.

In particolare abbiamo 29 esercizi di tipo "Somministrazione di bevande ed alimenti" e 18 di tipo "commerciali". In termini percentuali gli esercizi di "ristorazione" rappresentano il 42% mentre quelli di "somministrazione bevande" 58%. I dati acquistano un significato ancora più chiaro ed esaustivo se si confrontano con gli analoghi valori a livello provinciale, regionale e nazionale relativamente al rapporto esercizi/abitanti, pari a 314 abitanti per ogni esercizio.

Occorre tenere presente, in sede di valutazione del rapporto tra numero di esercizi e popolazione residente, ai fini del dimensionamento dell'offerta teorica ottimale, anche del fattore "presenze turistiche ed aziende senza mensa" che incrementa di fatto il dato della popolazione residente (integrandola) e tende a far lievitare comunque il rapporto.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 1 - Finalità**

Il presente provvedimento determina le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività di somministrazione attribuite al Comune dalle leggi vigenti ed in particolar modo da:

- Legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003 – Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 86 del T.U.L.P.S.
- D.P.R. n.235 del 4 aprile 2001 – Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati
- D.P.R. n.616/77

nonché tutte le altre norme previste da leggi e da regolamenti, statali e regionali.

Inoltre si determinano le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dei giochi leciti ed installazione apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco nonché dei piccoli spettacoli ed intrattenimenti, da tenersi negli esercizi di somministrazione di cui agli:

- artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.
- art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla Legge n.241/90.

Agli effetti del presente Provvedimento si intende per:

- *legge regionale*: la legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003
- *Ufficio*: Ufficio Comunale Competente

## **Art. 2 – Competenze**

Le competenze in materia sono definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente in conformità alla legislazione in materia.

## **Art. 3 - Diritti di terzi**

Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

## **Art. 4 - Durata dei titoli autorizzativi**

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente ovvero temporaneo, conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia.

## **Art. 5 – Rispetto degli altri Regolamenti Comunali**

Chi intende effettuare l'attività di somministrazione alimenti e bevande a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente, a titolo esemplificativo, agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, di pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche.

## **Art. 6 - Attività di controllo ed ispezione**

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ed ogni altro agente appartenente alle forze di polizia di pubblica sicurezza e giudiziaria, hanno facoltà di accedere durante l'orario di apertura nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi e/o regolamenti statali, regionali o comunali.

## **Art. 7 - Sanzioni e procedure**

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme, ivi compreso il Codice Penale ovvero da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24/11/81 n. 689.

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500

In caso di mancato rispetto di Ordinanze Comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 .

Si applicano le disposizioni dettate dall'art. 23 della *legge regionale* e dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S. e comunque dalle vigenti o future disposizioni di legge in materia.

## **ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN PUBBLICI ESERCIZI**

### **Art. 8 – Ambito di applicazione e definizioni**

Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in locali od aree a tal fine attrezzate.

L'attività può essere effettuata:

- in appositi locali
- in appositi locali mediante distributori automatici
- in locali non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole)
- presso il domicilio del consumatore
- su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n. 15/2000.

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da una unica tipologia e l'attività deve essere svolta nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria, rilasciata dalla competente ASL previa verifica dei requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature.

E' ammessa la vendita per asporto dei prodotti autorizzati per la somministrazione.

### **Art. 9 - Ufficio competente a ricevere le domande**

Alla struttura comunale preposta (di seguito denominato *Ufficio*) è demandata la competenza per l'istruttoria ai fini della verifica circa il legittimo inizio dell'attività o trasferimento di sede, sulle comunicazioni di subingresso o subingresso ed il rilascio delle necessarie e/o eventuali autorizzazioni. Il Responsabile dell'Ufficio può nominare uno o più responsabili di procedimento ai quali verrà affidata la responsabilità dell'istruttoria delle pratiche.

Le domande, redatte su apposito modulo fornito dall'Ufficio Comunale competente, fatto salvo per quelle per le quali è prevista espressamente dalla Legge Regionale l'utilizzo del Modello DIAP, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Comune, sottoscritte dal richiedente e corredate dai documenti o dalle dichiarazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti e future.

### **Art. 10 - Accertamento dei requisiti soggettivi – Richiesta dei pareri**

L'effettivo possesso dei requisiti soggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del responsabile del procedimento e/o servizio.

Il responsabile del procedimento inoltre provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell'istruttoria, nel rispetto dei termini stabiliti.

### **Art. 11 - Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi**

Ai fini del rilascio o diniego del titolo autorizzativi, si applica la normativa vigente in materia.

### **Art. 12 – Inizio attività**

L'attività deve essere iniziata entro il termine massimo anni due dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, igienico sanitarie.

Inoltre prima dell'effettivo inizio dell'attività deve comunicare per iscritto la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1 dell'allegato A alla D.G.R. VIII/6495 del 23 Gennaio 2008.

Devono inoltre essere soddisfatti i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. Interno n. 564/1992.

Costituiscono giustificato motivo di proroga, da richiedersi per iscritto da parte dell'interessato:

- il ritardo nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni od abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali da parte del Comune
- l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni urbanistico edilizie e/o igienico sanitarie od in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

L'attività può essere sospesa solamente per un periodo massimo continuativo di mesi dodici, previa comunicazione scritta da inoltrarsi all'*Ufficio*.

#### **Art. 13 – Trasferimento di sede**

Il trasferimento delle attività esistenti all'interno della stessa zona commerciale è un atto dovuto da parte del Comune mentre il trasferimento in altre zone commerciali è subordinato alla verifica della disponibilità qualora l'apertura sia subordinata a limitazione numerica.

Il trasferimento delle attività è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'*Ufficio* previa apposita domanda inoltrata nelle forme, modi e tempi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Ampliamento degli esercizi**

L'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione è soggetto solamente a comunicazione scritta da inoltrarsi all'*Ufficio*.

Nella comunicazione deve essere dichiarato il rispetto:

- delle norme urbanistico edilizie e sulla destinazione d'uso
- delle norme igienico sanitarie
- dei regolamenti di polizia urbana ed annonaria.

Dovrà essere allegata la scheda di notifica ai fini della registrazione da parte dell'ASL ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 183/2005 (DIAP).

L'ampliamento potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sempre che non siano pervenute comunicazioni da parte dell'*Ufficio* relative all'interruzione dei termini del silenzio assenso.

#### **Art. 15 – Subingresso nell'attività**

Il subingresso in proprietà o gestione nell'attività è soggetto a sola comunicazione e determina la reintestazione nei confronti del subentrante.

La comunicazione deve contenere i dati di cui all'art. 10 comma 14 del presente Regolamento e dovrà essere allegato obbligatoriamente copia del contratto di cessione azienda redatto nelle forme di legge vigenti e debitamente registrato.

Con il ricevimento o deposito della comunicazione presso l'*Ufficio*, l'attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante, senza interruzione temporale alcuna, purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli art. 5 e 6 della *legge regionale*.

A seguito subingresso a causa di morte del titolare, colui che subentra può continuare l'attività senza interruzione per ulteriori trecentosessantacinque giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione contenente i dati di cui all'art. 10 comma 14 del presente Regolamento ed allegando la documentazione che attesti il diritto avanzato.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per ragioni non imputabili alla parte interessata, previa richiesta scritta.

Entro il termine di mesi diciotto dalla data del decesso, la parte interessata deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della *legge regionale*.

#### **Art. 16 – Delega dell'attività**

Il titolare dell'autorizzazione può delegare ad un soggetto preposto la conduzione dell'attività purché costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della *legge regionale*.

La delega deve essere fatta per iscritto e sottoscritta per accettazione dal delegato.

L'atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro tre giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

#### **Art. 17 – Revoca della autorizzazione.**

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, viene revocata quando:

- a) l'attività non viene attivata entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga concessa;
- b) l'attività viene sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi;
- c) non vengono rispettate le norme sul sub ingresso;
- d) vengono meno i requisiti di cui all'articolo 5 della *legge regionale e/o di altre leggi in materia*;
- e) vengono meno i requisiti di sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistiche, igienico sanitarie, prevenzione incendi e sicurezza ed alle disposizioni di legge e comunque quando vengono meno i requisiti previsti dalle norme di legge;
- f) viene meno la disponibilità dei locali nei quali si esercita;
- g) quando il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione, ovvero dell'esercizio dell'attività imposti dall'Autorità competente.

#### **Art. 18 – Attività stagionale**

Per stagionalità si intende lo svolgimento dell'attività di somministrazione per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno, anche in modo non continuativo.

In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.

In sede di programmazione dello sviluppo delle attività di somministrazione, è possibile prevedere autorizzazioni di tipo stagionale vincolate alle varie zone commerciali ed ad un periodo stagionale specifico al fine di far fronte ad eventuali esigenze di servizio alla collettività.

Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le norme stabilite dalla *legge regionale* e dal presente Regolamento in special modo quanto stabilito dall'art. 10 per le procedure amministrative.

### **Art. 19 Attività temporanee**

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire nei soli casi di riunioni straordinarie di persone, manifestazioni folcloristiche e festeggiamenti di natura locale, anche se svolte a titolo gratuito.

Si applicano le disposizioni dettate dalla D.G.R. 3 dicembre 2008 n. VIII/8547 che dispone l'avvio dell'attività mediante presentazione di DIAP ed ha validità solo per i luoghi indicati e durata non superiore a quella della manifestazione.

E vietata la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore ai 21 per cento del volume e comunque nelle fattispecie e nei termini previste da disposizioni di legge.

### **Art. 20 – Commissione consultiva comunale**

In questo Comune viene istituita la “Commissione consultiva comunale” che risulta composta dai sotto elencati membri con diritto di voto:

- Sindaco o suo delegato con compiti di presidenza
- un rappresentante delle associazioni dei pubblici esercizi
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
- un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti
- un rappresentante della Camera di Commercio di Milano
- il Comandante della Polizia Locale.

I compiti della Commissione Consultiva sono quelli di esprimere parere obbligatorio non vincolante sulle materie ed argomenti stabiliti dal comma 2 dell'art. 20 della *legge regionale attualmente vigente e/o in tutti i casi previsti dalla legge*.

Il funzionamento della Commissione viene così disciplinato:

1. è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell'organo che la nomina;
2. si riunisce su richiesta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente;
3. le sedute sono pubbliche ed a tal fine copia dell'ordine di convocazione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio per almeno cinque giorni;
4. di ogni seduta deve essere redatto verbale ed i pareri rilasciati devono essere debitamente motivati;
5. il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile dell'*Ufficio* a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata;
6. l'ordine di convocazione deve essere inviato dal personale addetto all'*Ufficio* ad ogni componente della Commissione almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e

deve contenere il luogo, la data e l'ora di svolgimento della seduta nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.

### **Art. 21 – Risuddivisione del territorio in zone commerciali**

Il territorio comunale ai fini della programmazione delle attività di somministrazione ed ai fini della disciplina degli orari di esercizio, non viene risuddiviso in più zone omogenee.

### **Art. 22 – Programmazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale**

La programmazione dello sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale ha validità quadriennale nel rispetto dei criteri regionali, valutata la relazione illustrativa, parte integrante del presente regolamento. Viene formulata tenuto conto dei seguenti criteri:

- Osservanza del principio di rispetto della concorrenza compatibilmente con l'esigenza di salvaguardia della tutela di pubblici interessi quali derivanti dal pubblico interesse, della pubblica incolumità e sicurezza in ragione della localizzazione dell'esercizio e del relativo contesto urbanistico.
- Osservanza delle disposizioni di legge e/o di attuazione delle direttive che escludono la possibilità di programmazione stessa ad opera del Comune.
- Osservanza degli interessi della tutela della salute, della quiete e con riguardo a fattori di mobilità, inquinamento acustico e altri di particolare rilevanza in ragione della localizzazione dell'esercizio e del relativo contesto socio - ambientale.
- Osservanza delle disposizioni di legge e tenuto conto degli indirizzi generali regionali in materia.
- Stante la vocazione turistica del Comune di Boffalora sopra Ticino si ritiene possibile il rilascio di autorizzazioni stagionali con decorrenza dal mese di Maggio al mese di Ottobre in ottemperanza agli Indirizzi Regionali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Il comma 4 dell'art. 8 della *legge regionale* elenca le attività di somministrazione che non sono sottoposte a programmazione, per le quali il rilascio dell'autorizzazione è atto dovuto qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

### **Art. 23 – Limiti di distanza**

Il Sindaco potrà introdurre, con proprio atto motivato, limiti di distanza che devono essere rispettati per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione da:

- edifici di cura
- edifici destinati a culto riconosciuto
- scuole di ogni tipo e grado
- particolari zone di carattere storico e/o artistico
- da particolari zone caratterizzate da pubblico interesse per motivi di addensamento di traffico
- da particolari zone caratterizzate da pubblico interesse per motivi di tutela della quiete pubblica.

### **Art. 24 – Spazi o Parcheggi**

In caso di interventi edilizi per la creazione di nuovi locali da adibire all'attività di somministrazione, con riferimento alla funzionalità e fruibilità di nuovi insediamenti di pubblici esercizi, tenuto conto della funzione di aggregazione sociale svolta dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivitalizzazione urbana, il Comune, in conformità alle disposizioni di Legge in materia urbanistica prevede idonei spazi e parcheggi, potendo peraltro altresì disporre misure per facilitare le soste in prossimità di tali attività, anche mediante la modulazione oraria dei divieti di sosta in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento attuativo.

Le loro dimensioni e caratteristiche tecniche sono stabilite nell'ambito del piano dei servizi di cui allo strumento urbanistico comunale approvato con deliberazione di CC. N 48 del 20.12.2006, che si richiama per relationem, quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento, nonché della deliberazione di C.C. n 12 del 28.02.2007.

### **Art. 25 – Disciplina degli orari – Chiusure temporanee**

Gli orari di apertura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei limiti determinati dal Sindaco con proprio atto.

Gli orari possono essere differenziati per zone commerciali.

L'orario prescelto, che può essere differenziato per giorni della settimana e/o periodi dell'anno, comprensivo anche degli eventuali giorni di riposo infrasettimanale, deve essere comunicato per iscritto all'*Ufficio* prima dell'inizio dell'attività.

Detto obbligo è valido anche in caso di trasferimento dei locali di somministrazione.

In corso di esercizio dell'attività vi è la possibilità di variare l'orario previa comunicazione scritta con almeno due giorni di anticipo.

Gli orari prescelti di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere pubblicizzati mediante appositi cartelli ben visibili, posti all'interno ed all'esterno del locale di somministrazione

Le modifiche occasionali degli orari a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione.

Le attività di somministrazione a carattere misto che svolgono anche attività commerciale e/o di servizio, osservano la disciplina degli orari dell'attività dichiarata prevalente.

Le attività di somministrazione esercitate all'interno dei distributori di carburanti, collocati su strade extraurbane e su strade urbane, osservano gli orari di esercizio dell'impianto.

Le chiusure temporanee superiori a giorni trenta consecutivi devono essere preventivamente comunicate per iscritto all'*Ufficio*.

### **Art. 26 – Programmi di apertura per turni**

Per garantire idonei livelli di servizio all'utenza, soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti programmi di aperture per turno, anche suddivisi per zone commerciali, degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall'esercente.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

### **Art. 27 - Attività accessorie**

L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini possono essere ammessi conformemente alle disposizioni di legge previa comunicazione scritta.

L'attività può essere svolta purché non venga allestito apposito locale oppure predisposto l'arredamento in modo tale da creare una divisione netta fra l'area di somministrazione e l'area di visione delle trasmissioni.

Gli apparecchi devono essere installati in modo tale che non vi sia possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stazionanti fuori dai locali del pubblico esercizio e soprattutto che non vengano intralciati le normali manovre di deflusso degli avventori.

L'esercizio dei giochi leciti è ammesso purché ciò sia stato dichiarato nella domanda di autorizzazione oppure, successivamente, previa comunicazione scritta.

Per l'installazione ed il funzionamento degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. , si demanda alle disposizioni dettate dai successivi articoli di cui al Titolo IV del presente Regolamento.

Lo svolgimento all'interno dell'esercizio di piccoli spettacoli e/o intrattenimenti è sempre ammesso, purché ciò avvenga nel normale esercizio dell'attività imprenditoriale di somministrazione e senza l'utilizzo di appositi locali e/o strutture complesse e nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

### **Art. 28 – Detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale**

La detenzione di apparecchi televisivi o simili in pubblici esercizi di somministrazione per i quali è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso, anche sotto forma di aumento della consumazione, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del TULPS.

L'attività può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal deposito o ricevimento della domanda se non è stata rilasciata l'autorizzazione oppure comunicato il diniego motivato.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, presentata in bollo, deve contenere:

- le generalità, il codice fiscale ed il domicilio fiscale del richiedente. Per le persone giuridiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante
- la natura dell'attività di somministrazione e l'ubicazione dei locali

Alla domanda vanno allegati:

- planimetria dei locali in scala 1:100 con evidenziata la zona in cui risulta installato l'apparecchio
- certificato prevenzione incendi se previsto dalle norme vigenti
- nulla osta SIAE
- tutto ciò che potrà essere utile al completamento dell'istruttoria.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia posta in presenza del responsabile del procedimento, ovvero nel caso in cui la stessa sia presentata unitamente a fotocopia, anche non autenticata, del documento di identità in corso di validità da parte del sottoscrittore.

Il responsabile del procedimento provvederà a rilasciare od inviare la comunicazione di inizio procedimento di cui all'art. 8 della Legge 241/90.

La verifica dei requisiti dichiarati dall'interessato avverrà d'ufficio con possibilità di interrompere la decorrenza dei termini una sola volta, per richiedere l'integrazione della domanda con specifica documentazione da indicare volta per volta, con atto scritto da notificare all'interessato entro e non oltre dieci giorni dal deposito o ricevimento della comunicazione di inizio attività.

Nell'atto di richiesta di integrazione della documentazione deve essere indicato il termine temporale massimo entro il quale l'interessato dovrà far pervenire quanto richiesto, comunque di regola non superiore a 30 giorni.

Il responsabile del procedimento in caso di presenza di elementi ostativi, irregolarità della domanda e della eventuale documentazione allegata oppure di inottemperanza alla richiesta di integrazione documentazione, chiede al Responsabile dell'*Ufficio* l'emissione dell'atto di diniego debitamente

motivato il quale dovrà essere notificato nei modi di legge nel rispetto dei sessanta giorni stabiliti dal precedente secondo capoverso.

L'attività può essere svolta purché non venga allestito apposito locale oppure predisposto l'arredamento in modo tale da creare una divisione netta fra l'area di somministrazione e l'area di visione delle trasmissioni.

L'apparecchio deve essere installato in modo tale che non vi sia possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stazionanti fuori dai locali del pubblico esercizio e soprattutto che non vengano intralciati le normali manovre di deflusso degli avventori.

### **Art. 29 – Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei circoli privati**

Negli esercizi pubblici e nei circoli privati l'offerta di servizi di telecomunicazioni (via Internet, mediante fax o simili), con esclusione dei servizi pubblici a pagamento tradizionali, è soggetta alla acquisizione di autorizzazione rilasciata dalla Questura.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni dettate dai decreti di attuazione interministeriali appositamente emanati.

Inoltre l'esercente dovrà garantire durante la gestione:

- il rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del D.P.R. n. 252/98 riguardanti la sicurezza delle operazioni in rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interconnessione dei servizi nonché la protezione dei dati;
- il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, così come disposto dal comma 1 lettera f) dell'art. 2 del D.P.R. n. 252/98;
- la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite ai fini statistici;
- l'utilizzo di hardware omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
- la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio comprese quelle riguardanti le condizioni economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.

Per eventuali violazioni alle disposizioni sopra menzionate si applicano le sanzioni determinate dal D.P.R. n. 318/97, dalla legge n. 128/98 e dall'art. 17 del T.U.L.P.S.

### **Art. 30 – Esposizione delle autorizzazioni – Pubblicità dei prezzi**

L'esercente ha l'obbligo di esporre, oltre agli orari di esercizio, all'interno del locale in modo ben visibile:

- l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune
- la tabella delle bevande
- la tabella dei giochi proibiti se si è avvalso della facoltà di detenere i giochi leciti e/o gli apparecchi da gioco
- il prezzo di vendita di tutti i prodotti in vendita esposti sul banco, nelle vetrine interne ed esterne o in altro luogo.

L'esercente ha l'obbligo di esporre ben visibile dall'esterno del locale anche l'eventuale menù il quale deve inoltre essere posto a disposizione della clientela prima dell'ordinazione, comprendente in modo chiaro anche l'eventuale componente del servizio o del coperto.

All'interno del locale inoltre devono essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso ed uscita ed alle eventuali uscite di sicurezza, ai servizi igienici.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 , i cartelli di divieto di fumo devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso ed in tutti i locali dell'esercizio.

Sono fatte salve le disposizioni sull'esposizione dei prezzi ed elenco materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti.

## **ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO**

### **Art. 31 – Definizione**

L'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001.

Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni ed agli altri enti non commerciali che svolgono attività non commerciale di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati, conformemente alle clausole stabilite dall'art. 111 comma 4 quinquies del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, da inserirsi nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata:

- ❑ divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge
- ❑ obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità
- ❑ disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
- ❑ obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie
- ❑ eleggibilità degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, i criteri di loro ammissione od esclusione
- ❑ intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### **Art. 32 – Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali**

Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all'*Ufficio* una denuncia di inizio attività. Detta denuncia assolve anche gli obblighi di cui all'art. 86 del TULPS.

Nella denuncia di inizio attività il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete e la sua qualifica
- le generalità complete dell'associazione o circolo
- l'ente od organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale l'associazione o circolo aderisce con gli estremi dell'adesione
- il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare
- l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione
- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111 commi 3, 4 bis e 4 quinquies del D.P.R. 917/86
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65
- la scheda di notifica ai fini della registrazione da parte dell'ASL ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e del Regolamento (CE) n. 183/2005 (DIAP),
- che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità
- di essere in possesso del certificato di prevenzioni incendi, se ne ricorrono gli estremi
- che l'attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della *legge regionale*.

Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio effettuare la denuncia nei modi, forme e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell'attività il legale rappresentante è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuto fatto.

Il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia, deve compiere le necessarie verifiche ed eventualmente chiedere l'adozione dei provvedimenti interdittivi previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 33 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali**

Le associazioni ed i circoli non aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all' *Ufficio* una domanda di autorizzazione in bollo.

Nella domanda il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete e la sua qualifica
- le generalità complete dell'associazione o circolo
- il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare
- l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65
- che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità
- di essere in possesso del certificato di prevenzioni incendi, se ne ricorrono gli estremi
- che l'attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della *legge regionale*.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o circolo ed una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione

Il responsabile del procedimento verifica che lo statuto preveda le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo,

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio presentare richiesta di autorizzazione nei modi e contenuti sopra menzionati.

#### **Art. 34 – Cessazione attività – Sanzioni**

Qualora l'attività in oggetto venga svolta in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, il Responsabile dell' *Ufficio* ordina la cessazione dell'attività.

In caso di violazione alle disposizioni legislative e regolamentari si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S..

Gli eventuali atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90 per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

### **GIOCHI LECITI, APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO**

#### **Art. 35 -Definizioni**

Per **giochi leciti** si intendono tutti i giochi quali i giochi delle carte, la dama , gli scacchi e gli altri giochi di società, il biliardo, le bocce, il calcio balilla, il tavolo da ping pong e simili apparecchi e congegni non automatici.

Per **apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo** si intendono quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro od in natura o vincite di valore superiore a 50 euro (art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S.).

Per **apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità** e come tali idonei al gioco lecito, si intendono quelli che si attivano solamente con l'introduzione di moneta metallica di valore non superiore a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità e trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio; inoltre la durata della partita non deve essere inferiore a 10 secondi e le vincite in denaro distribuite non devono essere superiori a 50 euro, erogata dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche (art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.).

Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Sono **apparecchi e congegni per il gioco lecito** anche:

- quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica (art. 110 comma 7 lettera a) del T.U.L.P.S.)
- quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore (art. 110 comma 7 lettera c) del T.U.L.P.S.).

#### **Art. 36 - Disposizioni generali**

L'installazione di apparecchi e congegni di cui al presente titolo è assoggettata alle procedure vigenti stabilite dal T.U.L.P.S. e dal presente Regolamento comunale e può avvenire in esercizi pubblici, sale pubbliche da gioco, esercizi commerciali, aree aperte al pubblico, circoli privati e nelle sedi delle associazioni.

Si applicano le disposizioni ed i divieti dettati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. .

Devono essere applicati e rispettati i criteri dettati dagli specifici decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato per quanto riguarda il numero massimo di apparecchi che si possono installare a secondo delle varie tipologie d'attività di pubblico esercizio.

**Art. 37 -Installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità.**

**ESERCIZI PUBBLICI** - Lo svolgimento di giochi leciti e l'installazione e la gestione diretta ed indiretta di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 del TULPS in esercizi pubblici, diversi dalle sale gioco, e nei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, non è assoggettata ad alcun obbligo in quanto viene considerata attività accessoria alla principale.

**ESERCIZI COMMERCIALI, AREE APERTE AL PUBBLICO, CIRCOLI PRIVATI E SEDI DELLE ASSOCIAZIONI.** – L'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7 del T.U.L.P.S. è sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S. .

La domanda in bollo, indirizzata all' *Ufficio* deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65 s.m.i e degli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei locali in scala 1:100 riportante l'ubicazione degli apparecchi e congegni
- abitabilità dei locali
- nulla osta dell'amministrazione finanziaria.

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora entro 15 giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile dell' *Ufficio* non abbia comunicato l'eventuale diniego.

Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del T.U.L.P.S. .

**SALE PUBBLICHE DA GIOCO** - Locali allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti.

L'apertura è sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S. .

La domanda in bollo, indirizzata all' *Ufficio* deve contenere le seguenti indicazioni:

- ❑ generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- ❑ il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;
- ❑ la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65 s.m.i e degli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;
- ❑ il numero degli apparecchi che verranno installati suddivisi per tipologia

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ❑ planimetria dei locali in scala 1:100 riportante l'ubicazione degli apparecchi e congegni
- ❑ abitabilità dei locali
- ❑ due copie del regolamento di gioco per ogni tipo di apparecchio e congegno e relative fotografie o depliant degli stessi
- ❑ nulla osta dell'amministrazione finanziaria rilasciato al distributore.
- ❑ nulla osta dell'amministrazione finanziaria.

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile dell' *Ufficio* non abbia comunicato l'eventuale diniego.

E' vietato consentire l'utilizzo degli apparecchi e congegni di qualsiasi tipo ai minori di anni 14 se non accompagnati da familiari maggiorenni.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18

Gli orari di utilizzo sono quelli di apertura dell'esercizio pubblico e comunque vi è la facoltà da parte del Comune di ridurre la fascia oraria di esercizio qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse.

Dette limitazioni saranno stabilite in via generale nell'atto di disciplina delle aperture dei pubblici esercizi e delle attività commerciali emanato dal Sindaco ai sensi dell' art. 17 della *legge regionale* e dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli orari di cui al comma precedente dovranno essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposito cartello nelle immediate vicinanze degli apparecchi e congegni.

Nelle immediate vicinanze dovranno inoltre essere esposti in modo ben visibile:

- ❑ copia dei regolamenti visti dal Responsabile dell' *Ufficio*
- ❑ la tabella dei giochi proibiti
- ❑ la tabella dei prezzi e delle tariffe praticate.

**ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE** - L'attività di distribuzione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S. .

La domanda in bollo, indirizzata all' *Ufficio* deve contenere le seguenti indicazioni:

- ❑ generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
- ❑ il codice fiscale e l'eventuale partita Iva;

- ❑ la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65 s.m.i e degli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;
- ❑ l'ubicazione dei locali ove verrà svolta l'attività di deposito.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ❑ planimetria dei locali in scala 1:100
- ❑ abitabilità dei locali
- ❑ nulla osta dell'amministrazione finanziaria.

E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora entro 15 giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile dell' *Ufficio* non abbia comunicato l'eventuale diniego.

Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del T.U.L.P.S.

## **NORME FINALI**

### **Art. 38 - Procedure semplificate**

Per le attività di cui all'art. 8 comma 4 della *legge regionale E PER OGNI ALTRA SITUAZIONE DI MODIFICA DI ATTIVITA'*, si applicano le disposizioni regionali di semplificazione dei procedimenti amministrativi introdotte dalla D.G.R. 2 aprile 2008 n. VIII/6919 con utilizzo dei modelli e delle procedure determinate con decreto n. 7813 del 16 luglio 2008.

### **Art. 39 - Rinvio ad altre norme**

Si da atto che le attività di cui ai presenti indirizzi e disposizioni sono disciplinate dalle vigenti norme di legge (sottratte alla potestà regolamentare comunale) di cui ne deve essere prestata debita osservanza.

### **Art. 40 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, composto da 40 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.